

Approfondimenti

L'ambito soggetti IRAP

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

Abstract

La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, ha ampliato i soggetti esclusi dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022

Commento

La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti. Attraverso la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l'Agenzia delle entrate nel fornire chiarimenti sulla nuova IRPEF e sul nuovo trattamento integrativo (si vedano, rispettivamente, la "Circolare 24 Fisco" del 22 e 23 febbraio 2022), ha dedicato spazio anche alle modifiche all'IRAP di cui si è fatto cenno.

L'imposta regionale IRAP trova applicazione nei confronti dei soggetti individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997:

- società e gli enti di cui all'articolo 73, primo comma, lettere a) e b), del DPR n. 917 del 1986 ossia società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società e trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate esercenti attività commerciali; persone fisiche esercenti attività commerciali;
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- enti privati di cui all'articolo 73, primo comma, lettera c), del DPR n. 917 del 1986, ossia enti pubblici e privati diversi dalle società e trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- società e gli enti di cui alla lettera d) dell'articolo 73, primo comma, del DPR n. 917 del 1986, ossia società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Mentre dal 1° gennaio 2016, per effetto dell'intervento della legge di bilancio per il 2016, n. 208 del 2015, sono stati esclusi dall'IRAP i produttori agricoli titolari di reddito agrario, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 esclude espressamente dall'applicazione dell'imposta regionale i soggetti indicati nella tabella che segue.

Non sono soggetti passivi all'IRAP:	gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile
	i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
	i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
	i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del DPR n. 917 del 1968, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del DPR n. 601 del 1973

Esclusioni dall'IRAP a partire dal 2022

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

Abstract

Attraverso la circolare 4/E del 18 febbraio 2022 l'Agenzia delle entrate ha commentato anche l'esclusione da IRAP delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, chiarendo che anche impresa familiare e azienda coniugale rientrano tra i soggetti esclusi

Commento

Venendo, quindi, alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 2021 e commentate dall'Agenzia delle entrate attraverso la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, il comma 8 dell'articolo 1 dispone che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 l'IRAP non è dovuta:

- dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato,

- dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato, di cui alle lettere b) e c), del primo comma dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 di cui si è già detto sopra.

Soggetti esclusi dall'IRAP dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022	
---	--

Articolo 3, lettera b), decreto legislativo n. 446 del 1997	Le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986
Articolo 3, lettera c), decreto legislativo n. 446 del 1997	Le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del DPR n. 917 del 1986

Attraverso la citata circolare 4/E l'Agenzia delle entrate afferma che nell'ambito della categoria delle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRAP i soggetti appena indicati esercenti imprese commerciali, intendendo per tali l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere a) e b), del secondo comma dell'articolo 32, del DPR n. 917 del 1986, «che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa», cioè le attività agricole che non sottostanno al regime di tassazione del reddito agrario ma che a tutti gli effetti sono considerate attività d'impresa e più precisamente:

- attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (lettera a), del secondo comma, dell'articolo 32 del DPR n. 917);
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (lettera b), del secondo comma, dell'articolo 32 del DPR n. 917).

Articolo 2195, comma 1, del codice civile	<p>Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti
--	--

L'Agenzia delle entrate afferma altresì, con riferimento alle imprese individuali, che non sono soggette ad IRAP, sempre a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022,

- l'impresa familiare visto che, richiamando anche la risposta all'interpello n. 195 del 2021 che ha richiamato, a sua volta, la risoluzione n. 233 del 2008, l'unico soggetto in un'impresa familiare avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa stessa, e
- l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Con riferimento, invece, alle persone fisiche esercenti arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato, anch'esse escluse da IRAP a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate afferma che visto il riferimento alle persone fisiche, resta assoggettato ad IRAP l'esercizio di arti e professioni in forma associata, di cui alla lettera c) del terzo comma, dell'articolo 5 del DPR n. 917 del 1986.

L'esclusione dall'IRAP a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 comporta la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento dell'imposta in questione e, sempre a decorrere dal periodo d'imposta indicato, non vi è più l'obbligo di versamento dell'acconto e, naturalmente, del saldo. Tali obblighi, compreso il versamento del saldo e degli acconti e la presentazione della dichiarazione IRAP, permangono, invece, per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Si ricorda che

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 sono escluse da IRAP le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, permangono tutti gli obblighi legati all'IRAP tra cui quello di versamento degli acconti e del saldo e la presentazione della dichiarazione IRAP.

IRAP: le esclusioni dal 2022 – i punti salienti

La normativa	La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti
La circolare	Attraverso la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l'Agenzia delle entrate nel fornire chiarimenti sulla nuova IRPEF e sul nuovo trattamento integrativo (si vedano, rispettivamente, la "Circolare 24 Fisco" del 22 e 23 febbraio 2022), ha dedicato spazio anche alle modifiche all'IRAP di cui si è fatto cenno
Il requisito soggettivo	L'imposta regionale IRAP è un'imposta che trova applicazione nei confronti di tutta una serie di soggetti che sono individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, decreto che norma tutta l'imposta
L'esclusione	Il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022, dispone che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 l'IRAP non è dovuta <ul style="list-style-type: none"> - dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato, - dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato